



🇪🇺 Provincia di Reggio Calabria 🇮🇹
REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA'
ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI
“DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO “

Regolamento per lo svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio della professione di “Direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo”

(approvato con delibera consiliare nr. 10 del 29-02-2012)

INDICE

PARTE GENERALE

1. Natura e scopo del regolamento.
2. Requisiti richiesti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per Direttore Tecnico delle agenzie di viaggio e turismo.
3. Spese per l'espletamento degli esami.
4. Esclusione dall'esame.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

5. Commissione esaminatrice per la professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo.
6. Criteri di individuazione dei docenti o esperti membri della Commissione.
7. Convocazione della Commissione esaminatrice e quorum costitutivo.
8. Compiti della Commissione esaminatrice.
9. Ammissione alle prove d'esame.
10. Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici.
11. Bando d'esame di idoneità e di abilitazione.
12. Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità per Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo e di approvazione della graduatoria.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROVINCIALE DEI DIRETTORI TECNICI DI AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

13. Iscrizione e modifica dei dati inseriti nell'albo provinciale.

PARTE GENERALE

Art. 1 Natura e scopo del regolamento

Vista la Legge Regione Calabria n. **34/2002**;

Vista la Legge Regione Calabria n. **08/2008** e s.m.i.;

Il presente regolamento disciplina: l'indizione e lo svolgimento degli esami di idoneità ed abilitazione alla professione di direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo;

- il contributo da versare quale quota di partecipazione alle spese per l'espletamento degli esami;
- i criteri per la composizione ed il funzionamento della Commissione esaminatrice;
- i criteri e le modalità d'espletamento degli esami;
- la modalità di iscrizione nell'albo provinciale.

Art. 2 -Requisiti richiesti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità per Direttore Tecnico delle Agenzie di viaggio e turismo

Può presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità di Direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo il candidato che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione prevista dal bando, risulti in possesso, dei requisiti sotto elencati:

Diploma di scuola secondaria superiore, che consenta l'accesso all'Università, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto o parificato. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, anche da cittadini degli stati membri dell'Unione Europea o da cittadini extracomunitari, il candidato dovrà produrre una copia autenticata del certificato, con allegata traduzione legalizzata in lingua italiana e dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento in Italia dalla competente autorità al titolo di studi richiesto per l'ammissione all'esame:

Età non inferiore ad anni 18.

Godimento dei diritti civili e politici.

Residenza in uno dei Comuni della Provincia di Reggio Calabria (art.29 della L.R.8/2008)

Cittadinanza Italiana od altro Stato membro dell'Unione Europea.

Non aver riportato condanne penali.

Esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro; l'esercizio di tale attività lavorativa è ridotto a 6 mesi per il candidato che abbia acquisito specializzazione post universitaria in economia e gestione del turismo.

Nella domanda i candidati sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art. 46 e 47 del DPR **28.12.2000** n. 445 ess.mm. ed ii. e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, devono dichiarare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

Cognome e Nome

Luogo e Data di nascita

Luogo di residenza

Titolo di studio posseduto

Indicazione di n° 2 (due) lingue straniere (per le quali è necessaria la conoscenza ai sensi dell'art. 29 della L.R. 8/2008) scelte tra le seguenti e principali lingue europee : Inglese - Francese - Spagnolo - Tedesco.

La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazioni ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/2000.

Art. 3 Spese per l'espletamento degli esami

- a) L'ammissione agli esami di idoneità per direttore tecnico delle agenzie di viaggio e turismo è subordinata al preventivo pagamento di un contributo alle spese per l'espletamento degli esami.
- b) Le modalità di versamento e del relativo importo, da determinarsi ai sensi di legge e di regolamento a cura del Dirigente del Settore competente per materia, saranno stabilite nel bando di indizione degli esami.

Art. 4 Esclusione dall'esame

La Commissione esaminatrice di cui al successivo articolo 5, accertato il sussistere anche di uno solo dei casi di cui alle lettere a), b), c), d) del presente articolo, con provvedimento motivato, da comunicarsi al candidato a cura del Segretario della commissione, provvede all' *esclusione* dalla partecipazione alle prove d'esame del candidato:

- a) Mancanza del possesso anche di uno solo dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente regolamento.
- b) Mancata sottoscrizione della domanda di ammissione agli esami.
- c) Mancata allegazione alla domanda dell'attestazione di versamento del contributo alle spese di cui al precedente articolo 3.

- d) Accertamento della mancanza del possesso dei titoli resi con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

In qualsiasi momento della procedura abilitativa, la constatazione della mancanza del possesso dei requisiti autocertificati nella domanda ai sensi del DPR 445/2000, sarà motivo di nullità delle prove di esame e conseguentemente non si darà luogo al rilascio del relativo attestato di abilitazione.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

Art. 5 Commissione esaminatrice per la professione di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo

a. La Commissione esaminatrice è così composta:

- Il Dirigente del Settore della Provincia competente per materia con funzioni di Presidente;
- Un docente o esperto per ciascuna materia d'esame;
- Un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame;
- Svolge le funzioni di Segretario un dipendente almeno di Cat. "C" del Settore della Provincia competente per materia.

b. Per ognuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo in caso di assenza o di impedimento del titolare, per l'intera durata della seduta di riferimento.

c. L'esatto numero dei membri, effettivi e supplenti, esperti nelle lingue straniere scelte dai candidati, sarà individuato al termine dell'istruttoria delle domande di partecipazione effettuata dagli uffici competenti. La commissione, pertanto, è integrata con i docenti o esperti nelle lingue straniere scelte dal candidato, una volta che, espletata e corretta la prova scritta in lingua italiana su argomenti concernenti la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 29 della L.R. 8/2008 e la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico, si individuano esattamente il numero delle lingue straniere indicate dai candidati, che hanno superato la prima prova scritta, per le quali si renda necessaria detta integrazione ai fini dell'effettuazione della seconda prova scritta consistente nella traduzione di un testo italiano nelle due lingue straniere prescelte, dal candidato ed orali nelle lingue straniere prescelte.

d. La nomina dei componenti, effettivi e supplenti, avviene con determinazione del dirigente del Settore competente in materia.

e. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le funzioni sono svolte da altro dirigente provinciale nominato dal Direttore Generale della Provincia.

- f. Le funzioni di vigilanza durante le prove scritte saranno svolte dal personale dipendente della Provincia.

Art. 6 Criteri di individuazione dei docenti o esperti membri della Commissione

- a. La selezione dei componenti esterni delle commissioni esaminatrici dovrà avvenire sulla base di parametri che assicurino un'elevata preparazione degli stessi. Detti componenti esterni saranno individuati attraverso una short list predisposta ai sensi della normativa vigente di specie dal competente Settore Turismo.

A tal fine si potrà ricorrere ad esperti interni alle Pubbliche Amministrazioni su indicazione degli uffici periferici del Ministero della Pubblica Istruzione, delle Università, della Sovrintendenze per i beni archeologici, storici, ambientali ed archivistici, e di altri Enti od Istituzioni ufficialmente riconosciuti operanti nei settori del turismo e della conservazione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico ed ambientale, oppure a liberi professionisti, esperti nelle materie d'esame, che dimostrino di avere adeguati titoli e capacità professionali specificatamente documentati.

- b. Quali indici di valutazione della professionalità in argomento richiesta si dovranno considerare e comparare il titolo di studio, i titoli di specializzazione e le pubblicazioni scientifiche.
- c. Dal conferimento degli incarichi saranno comunque esclusi coloro che abbiano ricoperto incarichi di docenti in corsi preparatori all'esame abilitante, nonché coloro per i quali si riscontrino, anche successivamente all'attribuzione dell'incarico, cause di incompatibilità nei confronti dei candidati agli esami.

Art. 7-Convocazione della Commissione esaminatrice e quorum costitutivo

- a. Il Segretario della Commissione deve provvedere alla convocazione di tutti i membri effettivi con adeguato preavviso e contestualmente deve informare i membri supplenti del calendario delle sedute.
- b. Per la validità di ciascuna seduta della Commissione, durante le prove scritte, oltre all'eventuale personale di vigilanza, dovrà essere assicurata la costante presenza alla seduta di almeno due commissari, mentre, durante le prove orali d'esame, oltre al Presidente e al Segretario, dovrà essere assicurata la presenza dei commissari, effettivi o supplenti, docenti o esperti per le materie nelle quali il candidato deve essere esaminato
- c. Qualora un componente effettivo fosse impossibilitato a partecipare, deve darne immediata comunicazione al Segretario della Commissione, al fine di consentire la valida convocazione del membro supplente. Il componente effettivo che, trovandosi nelle condizioni di cui sopra, non provveda di conseguenza senza adeguata giustificazione, può essere dichiarato decaduto con determinazione del dirigente del Settore competente.
- d. Nel caso in cui nemmeno il membro supplente fosse disponibile, il Dirigente del Settore competente per materia provvederà, con proprio provvedimento, ad integrare la commissione nominando l'esperto o il docente mancante.

Art.- 8 Compiti della Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice provvede, con riferimento a quanto stabilito nel bando di indizione degli esami :
 - a) ad accertare la regolarità delle domande e il possesso dei requisiti ai fini dell'ammissione all'esame di idoneità e di abilitazione per l'iscrizione nell'albo di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo;
 - b) ad espletare l'esame secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento;
 - c) determinare l'esito finale, redigendo le relative graduatorie.
2. Nella prima seduta, la commissione procederà a fissare i criteri e le modalità di valutazione delle prove - da formalizzare nei rispettivi verbali - al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove.
3. La commissione, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova, determinerà i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame.
4. Il calendario d'esame è fissato dal Presidente della commissione esaminatrice, mentre il Segretario della Commissione provvederanno a darne comunicazione agli ammessi mediante pubblicazione sul sito della Provincia di Reggio Calabria e/o con altro mezzo ritenuto opportuno. almeno **20** giorni prima rispetto ad giorno fissato per la prima prova scritta d'esame.

Art. 9 -Ammissione dei candidati alle prove d'esame

- a. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti, la Commissione esclude il candidato dall'ammissione all'esame, con decisione motivata, come già previsto dall'art. 4 del presente regolamento.
- b. il Presidente della Commissione comunica al candidato la non ammissione all'esame, mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
- c. L'elenco dei candidati ammessi, redatto dal Segretario della Commissione e controfirmato dai membri della commissione, è affisso a cura del Segretario della Commissione all'Albo On-line dell'Ente e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Reggio Calabria.

Art. 10 -Compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici

- a. L'ammontare dei compensi è fissato con determinazione del Dirigente del Settore competente sulla base di quanto disposto dal D.P.C.M. del 23/03/1995 (determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici ed al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle Amministrazioni Pubbliche).

- b. Per quanto concerne i Componenti interni, non titolari di posizioni organizzative, qualora le sedute, per evidenti necessità, siano convocate ovvero si protraggano al di fuori dell'orario di lavoro, si provvedere alla remunerazione delle ore in eccedenza tramite l'applicazione dell'istituto del lavoro straordinario.
- c. Per quanto concerne il personale addetto alle funzioni di vigilanza durante le prove scritte, qualora queste vengano sostenute o si protraggano al di fuori dell'orario di lavoro, si applicherà la stessa disciplina dell'istituto del lavoro straordinario.
- d. La normativa di riferimento circa le attività qui considerate è quella contenuta nel D.P.C.M. 23/03/1995 e s.m.i. «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalla Amministrazioni Pubbliche e nella sentenza della Corte Costituzionale n. 250 del 16/07/1996 (secondo capoverso dell'art. 8 D.P.C.M. 23/03/1995).

ESAMI DI IDONEITÀ

Art. 11 -Bando di esame di idoneità e di abilitazione

- a) Il bando redatto ed approvato con determinazione dirigenziale, dal Settore Turismo dell'Ente, competente per materia, verrà pubblicato sull'albo on-line all'interno di apposita sezione del sito web istituzionale dell'Ente www.provincia.rc.it. Potranno essere previste altre ed ulteriori forme pubblicitarie.
- b) In esso sono riportati i requisiti per l'ammissione, le cause di esclusione, il termine della scadenza per la presentazione delle domande, l'indirizzo a cui inviarle, le materie ed il programma delle prove oggetto d'esame, ogni altra ed ulteriore informazione utile.

Art. 12- Modalità di effettuazione dell'esame di idoneità per direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo . Approvazione della graduatoria

- a) Le prove d'esame si svolgeranno presso una delle sedi dell'Amministrazione Provinciale, oppure presso un'altra sede che sarà indicata ai candidati ammessi all'esame contestualmente alla comunicazione delle date delle prove scritte.
- b) L'esame volto ad accertare la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'art. 29 della Legge Regionale **8/2008** e la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico oltre alla idonea *conoscenza* di due tra le principali lingue straniere (art. 29 della L.R. **8/2008**) scelte dal candidato (tra quelle inglese, francese, spagnolo, tedesco), si compone di due prove scritte ed una prova orale.

Prove scritte

1^a prova scritta

- Redazione di un elaborato o quesiti a risposta multipla su argomenti inerenti le tecniche di amministrazione ed organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, anche in relazione alle attività previste dall'art. 18 della L.R. 8/2008 e ss.mm. ed ii. e la conoscenza tecnica, normativa, e storico geografica del settore turistico.

2^a prova scritta

- Redazione di un elaborato o quesiti a risposta multipla, nella lingua straniera prescelta dal candidato in sede di domanda.

Prova Orale

Verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché nella verifica della conoscenza delle due lingue straniere prescelte dal candidato in sede domanda.

c. I candidati ammessi alla prova orale saranno avvisati almeno **20** giorni prima del sostenimento della prova stessa, con qualsiasi mezzo che la Commissione riterrà idoneo.

d. Il punteggio massimo per ogni singola prova è fissato in 10/10.

L'ammissione alla prova orale è subordinata, al superamento delle prove scritte con un punteggio non inferiore a 6/10 in ciascuna prova scritta, pertanto, qualora la prima prova scritta ottenga un punteggio inferiore ai 6/10 la Commissione esaminatrice non correggerà la seconda prova scritta.

L'abilitazione è conseguita dal candidato che raggiunga una votazione finale pari almeno a 6/10 per ciascuna delle 3 prove.

e. La commissione determina l'esito delle prove, le approva e redige le relative graduatorie, che saranno pubblicate con proprio provvedimento dal Dirigente del Settore competente per materia.

f. Ai candidati che supereranno l'esame e che, pertanto, saranno abilitati alla professione di Direttore tecnico di Agenzie di viaggio e turismo, verrà rilasciato un attestato di idoneità all'esercizio della professione sopra descritta.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL' ALBO PROVINCIALE DEI DIRETTORI TECNICI DI AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

Art. 13-Iscrizione e modifica dei dati inseriti negli albi ed elenchi provinciali

a. L'Albo Provinciale è pubblico.

b. L'iscrizione all'Albo dei Direttori Tecnici di Agenzia di Viaggio e Turismo, avviene a seguito di istruttoria della specifica domanda da presentarsi, secondo la normativa vigente, a cura dell'interessato, all'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria.

c. Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento alla normativa vigente di specie.